

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XXI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 LUGLIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

INDICE

	PAG.	PAG.
Sui lavori della Commissione:		
PRESIDENTE	232	
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	232	
Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):		
Agevolazioni tributarie in materia di edilizia. (<i>Approvato dal Senato</i>). (1153);		
SANTARELLI EZIO ed altri: Modifiche alla legge 2 luglio 1949, n. 408, recante disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie. (1034)	233	
PRESIDENTE	233, 235	
SCARLATO, <i>Relatore</i>	233, 235	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Utilizzazione dei fondi accreditati in contabilità speciali e passaggio di fondi tra funzionari delegati di alcune Amministrazioni dello Stato. (1116)	235	
PRESIDENTE	235, 236	
MAROTTA MICHELE, <i>Relatore</i>	235	
ANGELINO PAOLO	236	
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		
Integrazioni all'articolo 15 della legge 11 aprile 1953, n. 298, in materia di assunzione del privilegio speciale su impianti e macchinari da parte dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I. SV. E. I. MER.), dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.-F. I. S.) e del Credito industriale sardo (C. I. S.). (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1253)	237	
PRESIDENTE	237	
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		
GAGLIARDI: Regime tributario dei premi relativi ai contratti di assicurazione che garantiscono l'indennità di anzianità dovuta agli impiegati privati. (843)	237	
PRESIDENTE	237, 238, 239, 240	
RADI, <i>Relatore</i>	237, 239, 240	
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	237, 239, 240	
TREBBI	239	
ANGELINO PAOLO	239	
ALBERTINI	240	
ZUGNO	240	
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
REPOSSI ed altri: Esonero dall'imposta di bollo degli atti relativi alla composizione delle controversie individuali di lavoro innanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione. (358)	240	
PRESIDENTE	240, 241, 242, 243	
VICENTINI, <i>Relatore</i>	241, 242, 243	
TREBBI	241	
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	242, 243	
ALBERTINI	242	
ANGELINO PAOLO	242, 243	

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1959

	PAG.
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Esenzione fiscale per l'utilizzazione del fondo di rivalutazione del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. (1292)	243
PRESIDENTE	243
CASTELLUCCI, <i>Relatore</i>	243
Disegno di legge (Discussione ed approvazione):	
Agevolazioni per il servizio dei piccoli prestiti E. N. P. A. S. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1312)	244
PRESIDENTE	244
PATRINI, <i>Relatore</i>	244
ANGELINO PAOLO	244
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Disciplina dei piccoli prestiti da parte delle Casse mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari. (1304)	245
PRESIDENTE	245
PATRINI, <i>Relatore</i>	245
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
FERRARI FRANCESCO ed altri: Estensione ai dipendenti pubblici della provincia di Vicenza dei benefici previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, dettante norme sul conglobamento parziale del trattamento economico dei dipendenti statali. (33);	
CENGARLE ed altri: Assimilazione dei comuni della provincia di Vicenza a quelli previsti dal penultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, dettante norme sul conglobamento parziale del trattamento economico dei dipendenti statali. (84);	
BERTOLDI ed altri: Estensione ai dipendenti pubblici della provincia di Verona dei benefici previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto presidenziale 17 agosto 1955, n. 767, dettante norme sul conglobamento parziale del trattamento economico dei dipendenti statali (127)	246
PRESIDENTE	246, 247
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	246
PASSONI	247
TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	247
Proposte di legge (Rinvio della discussione):	
Bozzi: Modifica del terzo comma dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409 (980)	247
PRESIDENTE	247

	PAG.
SEMERARO: Revisione delle aliquote progressive di diritto erariale e dell'imposta generale sull'entrata per gli spettacoli cinematografici. (456);	
BOTTONELLI ed altri: Esenzione e riduzione dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici. (685);	
ROMUALDI ed altri: Revisione delle aliquote progressive di diritto erariale e dell'imposta generale sull'entrata per gli spettacoli cinematografici. (783)	247
PRESIDENTE	247, 248, 249, 250
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	247, 248
LONGONI, <i>Relatore</i>	248
TREBBI	248
BIMA	248, 249
BOTTONELLI	249, 250
TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	249
NAPOLITANO FRANCESCO	249
PASSONI	249
COSSIGA	250
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	250

La seduta comincia alle 16,50.

LONGONI, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Debbo comunicare alla Commissione che avevo fatto presente al Ministro del tesoro l'opportunità che venisse in Commissione per illustrare i problemi della politica del credito, secondo il desiderio che era stato espresso dalla Commissione stessa. Il Ministro Tambroni, in data 6 corrente, mi ha scritto dichiarando di essere disposto ad intervenire in Commissione e mi ha pregato di comunicargli il giorno e l'ora in cui potrà essere trattato l'argomento suddetto. Io penso che la seduta di giovedì dell'entrante settimana la potremmo dedicare all'incontro con il Ministro.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che interviene alla seduta senza voto deliberativo il deputato Bottonelli per l'esame della sua proposta di legge 685 oggi all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni tributarie in materia di edilizia. (Approvato dal Senato). (1153); e della proposta di legge di iniziativa del deputato Santarelli Ezio ed altri: Modifiche alla legge 2 luglio 1949, n. 408, recante disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie. (1034).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1153: « Agevolazioni tributarie in materia di edilizia », già approvato dal Senato, e, della proposta di legge n. 1034, d'iniziativa dei deputati Santarelli Ezio, Misefari, Amendola Pietro, Nanni Rino, Calvaresi, Angelini Giuseppe, Bei Ciufoli Adele: « Modifiche alla legge 2 luglio 1949, n. 408, recante disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie ».

Prima di dare la parola all'onorevole Scarlato, relatore su entrambi i progetti di legge, informo gli onorevoli deputati membri di questa Commissione che l'onorevole Sottosegretario di Stato Valsecchi mi ha informato del desiderio espresso dall'onorevole Ministro delle finanze di assistere personalmente alla discussione su questo importante argomento. Com'è noto, l'onorevole Ministro si trova, per il momento, impossibilitato a partecipare ai lavori di questa Commissione essendo impegnato fuori Roma per motivi inerenti alla sua carica e il suo ritorno è previsto soltanto per domani o dopodomani.

Ora, poiché come anche gli onorevoli colleghi avranno potuto rilevare, vi è una certa tendenza, da parte della stampa tecnica, ad accusare la Commissione Finanze e tesoro, non dico di « negligenza », ma di una certa « pigrizia », soprattutto in merito al disegno di legge in oggetto, e, poiché io desidero che anche quella che può sembrare, all'esterno di essa, una semplice apparenza di pigrizia venga possibilmente eliminata, d'accordo con l'onorevole Sottosegretario di Stato presente a questa nostra seduta potremmo, se la Commissione è in questo consenziente, ascoltare la relazione generale da parte dell'onorevole Scarlato e quindi aggiornare la trattazione dell'argomento, fissando l'apertura della discussione generale nella seduta di martedì della settimana ventura.

Informo pertanto fin da questo momento che nella entrante settimana questa Commissione dovrebbe riunirsi martedì pomeriggio e poi mercoledì, giovedì e venerdì mattina, fino cioè ad esaurimento dei diversi punti all'ordine del giorno.

Ecco dunque il motivo per cui, dopo la relazione dell'onorevole Scarlato sul disegno di legge n. 1153 e in merito alla proposta di legge n. 1034, per venire incontro al desiderio dell'onorevole Ministro delle Finanze, se non vi sono obiezioni, il prosieguo della discussione in argomento sarà senz'altro rinviata alla seduta di martedì della settimana ventura nel pomeriggio.

Do quindi la parola all'onorevole Scarlato per svolgere la sua relazione.

SCARLATO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1153 sul quale ho l'onore di riferire, presentato al Senato nella seduta del 21 aprile 1959 e dal Senato stesso approvato con alcuni emendamenti che, a mio avviso, ne hanno alterato la finalità e compromesso l'efficacia, tende a prorogare alcune agevolazioni tributarie in materia edilizia, come effetto prossimo, e, nel contempo, mira a dare un assetto sistematico alla materia delle imposizioni sui fabbricati di nuova costruzione.

Infatti, per effetto della legge 10 dicembre 1957, n. 1218, verranno a scadere col prossimo 31 dicembre i termini che con la legge 27 dicembre 1956, n. 1416, erano stati prorogati sino al 31 dicembre 1957, termini che stabiliti dall'articolo 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1465, ai fini della esenzione venticinquennale della normale imposta e delle relative sovrimposte sui redditi dei fabbricati di nuova costruzione, avevano subito proroghe annuali, con conseguenti deleterie incertezze e perturbazioni di mercato.

Ma, oltre questa finalità di utile realizzo, il disegno di legge in esame persegue, e a mio avviso riesce a conseguire, il traguardo meritorio di regolamentare in modo organico e definitivo la materia, variamente influenzata dalle politiche edilizie espresse dalle singole contingenze storiche, sociali ed economiche del paese.

Infatti, nell'immediato dopoguerra, col decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, venivano varate le provvidenze tendenti a stimolare la riparazione e la costruzione delle case distrutte o danneggiate dalla guerra: erano misure d'emergenza, di primo intervento, e ovviamente insufficienti a conferire un vigoroso, congruo impulso alla ripresa edilizia del paese.

Con la successiva legge 2 luglio 1949, n. 408, il legislatore, pur non abbandonando il concetto del risarcimento del danno bellico in favore del sinistrato, imposta, in termini ampi e realistici, il problema dell'incremento edi-

lizio, il problema sociale, urgente ed allarmante, della casa per gli italiani.

In contemplazione di tale finalità, il legislatore volle così estendere alle costruzioni edilizie in genere, quel complesso di agevolazioni che il decreto legislativo n. 261 del 1947 aveva limitato ai soli fabbricati di civile abitazione ricostruiti in sostituzione di quelli distrutti dalle offese belliche.

Il provvedimento odierno, prendendo atto della nuova situazione del mercato edilizio, rappresenta la terza, e, ci auguriamo, l'ultima tappa sulla via ormai spianata della normalizzazione del settore, per cui elimina ogni superstite distinzione tra costruzione e costruzione, e, per rendere più evidente il nuovo indirizzo legislativo e al fine congiuntivo di evitare difficoltà di interpretazione, ha, all'articolo 1 del disegno di legge, espressamente statuito che le agevolazioni fiscali si applicano anche agli uffici e negozi, compresi nelle case di abitazione non di lusso, e alle soprالعlevazioni, trasformazioni ed ampliamenti di edifici preesistenti, a modifica di quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della legge n. 843 del 1942.

Opportunamente, quindi, il Governo, non intendendo concedere una dilazione pura e semplice delle attuali agevolazioni, e perseguendo la finalità di dare una sistematica fiscale alla materia, ha scelto la via più giusta, quella cioè che dà la certezza di una notevole agevolazione tributaria scaglionata in termini congrui — quelli stabiliti nell'articolo 1 — per mantenere lo stimolo a costruire entro il più breve tempo possibile.

Simmetricamente, si sono prorogate, nei limiti consentiti dalla natura dei singoli tributi e nella misura di cui agli articoli 2, 3 e 5, le agevolazioni previste dalle norme ora vigenti in materia di ricchezza mobile, di tasse ed imposte indirette sugli affari e di imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione.

Ma, come accennavo in apertura, gli emendamenti apportati dal Senato al disegno di legge originario, pressoché sopprimendo l'esenzione di fabbricati dalle sovrimeposte comunali e provinciali che viene mantenuta per il solo biennio successivo a quello della loro ultimazione; omettendo così di considerare che mentre l'imposta fabbricati è circa il 6 per cento del reddito imponibile e le sovrimeposte comunali e provinciali assommano a circa il 25 per cento del reddito stesso; riducendo l'imposta erariale per una durata decrescente entro un decennio, hanno, a mio parere, frustrati gli scopi indicati nella relazione

ministeriale, alterando l'armonia di tutto il provvedimento ed esautorandone spirito e finalismo.

Tale discrasia è stata rilevata ed aspramente commentata non solo dalla stampa, dalle Camere di commercio, dall'Associazione dei costruttori, ma, quel che a noi maggiormente preme rilevare, da enti locali, primo fra tutti il Consiglio Comunale di Genova (che all'uopo ha votato all'unanimità un ordine del giorno nella tornata del 5 giugno ultimo scorso), e da organismi sindacali, come la Segreteria della Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini, aderente alla C.I.S.L..

Tali rimostranze e rilievi della pubblica opinione, delle rappresentanze economiche, sindacali ed amministrative, esprimono una convinzione diffusa nei vari settori politici di cui è traccia e conferma negli emendamenti presentati dagli onorevoli Passoni, Albertini e Mariani, e nella proposta di legge n. 1034 di iniziativa dei deputati Santarelli, Amendola ed altri, e che mi inducono a richiamare l'attenzione della Commissione sulle gravi conseguenze che deriverebbero da una conferma del testo approvato dal Senato e che possono così indicarsi: 1°) acceleramento incontrollato e caotico di nuove costruzioni entro il dicembre 1961, con conseguente rarefazione ed accaparramento dei materiali da costruzione ed aumento del loro costo; 2°) flessione dell'attività edilizia privata nel periodo successivo al 31 dicembre 1961, con inevitabili, dannosi riflessi sull'occupazione operaia, squilibri nell'industria edilizia e quella complementare; 3°) evidente sperequazione tra il valore, il prezzo ed i canoni di locazione tra gli alloggi costruiti in regime di facilitazioni fiscali e quelli esenti da tali benefici, con un ulteriore vantaggio per coloro che hanno condotto i loro affari, non sempre moralmente ineccepibili, sulle aree fabbricabili; 4°) maggiore aggravio proprio per coloro che, non avendo avuto finora la possibilità economica di acquistare o la fortuna di vedersi assegnato un alloggio popolare, o I.N.A.-casa, per effetto della constatata saturazione del mercato edilizio, vedrebbero ulteriormente depresse le proprie, legittime speranze tese all'acquisto o alla locazione di case con più accentuato tono economico-popolare.

Per queste ragioni, e per altre che mi riservo di esporre e di svolgere a sostegno di eventuali emendamenti, io esprimo il mio parere favorevole al disegno di legge, nella speranza che le argomentazioni ora svolte e del cui fondamento e della quale validità sono sinceramente convinto, siano valse a

prospettare e documentare la necessità di ritornare al testo originario che censisce e soddisfa esigenze obiettivamente e vivamente sentite, oblierate o disattese dal testo emendato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Ringrazio il collega onorevole Scarlato per la sua relazione. Tutti l'abbiamo seguita attentamente ed essa mi sembra estremamente chiara circa l'opportunità di pervenire ad un testo che sia il più vicino possibile a quello originario governativo. In ogni modo la discussione in merito alla relazione svolta dal relatore e ai numerosi emendamenti che sono già stati presentati da più parti, sarà iniziata nella prossima seduta di martedì della settimana ventura. Prima di passare ad un altro punto dell'ordine del giorno, informo gli onorevoli colleghi che, poiché c'è il tempo materiale per farlo, gli emendamenti presentati saranno senz'altro ciclostilati e distribuiti regolarmente; i colleghi li troveranno nella casella postale.

SCARLATO, *Relatore*. Vorrei aggiungere, per meglio completare la mia relazione, che la proposta di legge 1034, poiché agli articoli 1 e 3 tende a proporre, in sostanza, elementi già previsti nel provvedimento governativo, la ritengo materia assimilabile e quindi ritengo che la trattazione dei due schemi di legge debba considerarsi senz'altro abbinata. Ho d'altra parte consultato personalmente uno degli onorevoli proponenti, precisamente l'onorevole Amendola, il quale si è dichiarato favorevole a questo abbinamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni può rimanere quindi stabilito che la discussione generale sul disegno e sulla proposta di legge in esame è rinviata a martedì prossimo.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Utilizzazione dei fondi accreditati in contabilità speciali e passaggio di fondi tra funzionari di alcune Amministrazioni dello Stato. (1116).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Utilizzazione dei fondi accreditati in contabilità speciali e passaggio di fondi tra funzionari delegati di alcune Amministrazioni dello Stato.

Il relatore, onorevole Marotta Michele, ha facoltà di riferire.

MAROTTA MICHELE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, si tratta di un provvedimento che mira a semplificare alcune operazioni conta-

bili che si riferiscono soprattutto al Ministero dell'interno e all'Amministrazione della Marina militare. Queste rispettive Amministrazioni effettuano accrediti speciali a loro funzionari su fondi previsti in bilancio. E, molte volte, questi accrediti risultano eccessivi ovvero insufficienti rispetto alle reali esigenze. In questi casi, il funzionario delegato che ha avuto assegnati fondi in eccedenza, si trova nell'impossibilità pratica di trasferire direttamente questa eccedenza di fondi ad altro funzionario che, viceversa, ha avuto assegnato su un determinato capitolo fondi insufficienti. Occorre quindi seguire la procedura consistente nel ricorso alle operazioni di fine esercizio relative all'annullamento, riduzione e trasporto da effettuarsi sulle aperture di credito ad altro titolo e quindi l'assegnazione al funzionario competente. Per evitare tutte queste operazioni ed il verificarsi di gonfiamenti nei residui, sia attivi e sia soprattutto passivi, a causa, appunto, di questa procedura che a volte, tra l'altro, viene superata — è il caso di dirlo — col ricorso a provvedimenti interni non previsti dalla legge, si è pensato di regolare la materia con un « giro-fondi », al trasferimento cioè tra funzionari delegati dipendenti dalla stessa Amministrazione, di somme accreditate con facoltà di prelievo in contanti o su contabilità speciale. Questa procedura consistente in un giro di fondi è già ammessa per le stesse esigenze dell'Amministrazione aeronautica, con l'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici, approvato con regio decreto 22 marzo 1934, n. 882, e per quella dell'Esercito, con l'articolo 488 del regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 447.

In base a questo « giro-fondi », il funzionario che si trovi con danaro in esuberanza rispetto alle necessità, lo trasmette, per ordine dell'Amministrazione centrale, a quel funzionario che si trovi, invece, in difetto di fondi di assegnazione su un dato capitolo rispetto alle spese che deve affrontare.

Le modalità sono previste nei singoli articoli del disegno di legge in esame e sono tali da consentire una procedura semplice e sollecita e da assicurare altresì i necessari controlli.

A me pare che si possano senz'altro condividere i motivi che hanno ispirato questo disegno di legge e che lo si possa tranquillamente approvare senza variazione alcuna in quanto in esso sono previste un po' tutte le possibili occasioni che si possono presentare.

Avrei da fare soltanto un'osservazione, in merito all'ultimo articolo, dove è detto che la legge « ha effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello della sua pubblicazione ». Ora, che cosa s'intende per « ovvie ragioni d'ordine pratico » che, secondo la relazione che presenta lo schema di disegno di legge, consiglierebbero di fissare la decorrenza del provvedimento a partire dall'esercizio successivo a quello della sua pubblicazione? Credo si debba dire che esso diventa effettivo fin dall'esercizio in corso al momento dell'approvazione della legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il collega onorevole Marotta e dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Il mio intervento si limita ad annunciare il voto favorevole all'approvazione del disegno di legge che è ispirato dalla nostra speranza che si riducano i mille e più miliardi di residui passivi!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il Ministero dell'interno può disporre con ordini vistati dalla Ragioneria centrale competente, che i fondi accreditati ai funzionari delegati in contabilità speciale ed eccedenti dalle necessità degli stessi siano trasferiti ad altri funzionari delegati ai quali debbano somministrarsi fondi per spese a carico dei medesimi capitoli ed articoli.

Con le stesse modalità e condizioni il Dicastero predetto ed il Ministero della difesa — Marina, possono disporre il trasferimento di somme accreditate ai rispettivi funzionari delegati e da questi prelevate in contanti a favore di altri funzionari delegati delle Amministrazioni medesime.

Gli ordini ministeriali per i trasferimenti dei fondi di cui al presente articolo vanno emessi non oltre il 10 settembre successivo alla scadenza dell'esercizio e debbono avere completa attuazione entro il 30 settembre.

I capitoli sui quali possono operarsi i trasferimenti di cui al presente articolo saranno determinati, per ciascuno esercizio, su proposta dell'Amministrazione interessata, con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.

(È approvato).

ART. 2.

I trasferimenti di fondi disposti a norma del precedente articolo 1 debbono essere comunicati, a cura dell'Amministrazione centrale, al funzionario a favore del quale è stato disposto il trasferimento ed alla Corte dei conti, contemporaneamente all'ordine che viene dato al funzionario che vi deve provvedere.

Il funzionario che riceve l'ordine di trasferire i fondi vi provvede:

a) per i fondi accreditati in contabilità speciale, a mezzo ordinativo commutabile in quietanza di accreditamento alla contabilità speciale intestata al funzionario a favore del quale i fondi debbono essere somministrati;

b) per i fondi prelevati in contanti, mediante versamento del relativo importo nella Tesoreria la quale, in corrispondenza del versamento stesso, emette un vaglia del Tesoro.

Il funzionario che riceve i fondi ne invia dichiarazione di ricevuta al funzionario mittente, dandone comunicazione alla Ragioneria centrale ed eventualmente alle Ragionerie regionali od a quelle provinciali competenti per i controlli nei confronti dei due funzionari.

(È approvato).

ART. 3.

I trasferimenti di fondi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono considerati a tutti gli effetti come riduzione del carico dei fondi somministrati per il funzionario delegato cedente e come aumento del carico dei fondi somministrati per il funzionario delegato ricevente.

(È approvato).

ART. 4.

Ai fondi trasferiti a norma del precedente articolo 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61, 1°), 2°) e 3°) comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Tali disposizioni sono estese ai fondi direttamente accreditati in contabilità speciali, a carico degli stanziamenti di bilancio.

(È approvato).

ART. 5.

Il funzionario delegato che trasferisce i fondi allega al rendiconto l'ordine con il quale l'Amministrazione centrale ha disposto

il trasferimento e la dichiarazione del funzionario ricevente, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, nonché, se intestatario di contabilità speciale, l'ordinativo estinto, con il quale il trasferimento stesso è stato effettuato.

Il funzionario che riceve i fondi, invece, allega al rendiconto la comunicazione di cui al comma 1° dell'articolo 2, annotata dalla Tesoreria degli estremi relativi al vaglia del Tesoro riscosso, oppure, se intestatario di contabilità speciale, la quietanza comprovante la commutazione dell'ordinativo in entrata a tale contabilità.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« La presente legge ha effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello della sua pubblicazione ».

Poiché vi è una proposta di soppressione dell'articolo 6 presentata dal relatore, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo stesso:

(Non è approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Integrazioni all'articolo 15 della legge 11 aprile 1953, n. 298, in materia di assunzione del privilegio speciale su impianti e macchinari da parte dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I. SV. E. I. MER.), dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.) e del Credito industriale sardo (C.I.S.). (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1253).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazioni all'articolo 15 della legge 11 aprile 1953, n. 298, in materia di assunzione del privilegio speciale su impianti e macchinari da parte dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.) e del Credito industriale sardo (C.I.S.) ». Il disegno, è stato già approvato dalla Commissione permanente del Senato.

Comunico alla Commissione che il relatore sul disegno di legge, onorevole Malfatti, mi ha fatto presente che oggi non poteva interve-

nire alla riunione. Pertanto, d'accordo con gli onorevoli colleghi, penso di rinviare l'esame del provvedimento alla prossima seduta. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Gagliardi: Regime tributario dei premi relativi ai contratti di assicurazione che garantiscono l'indennità di anzianità dovuta agli impiegati privati. (843).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Gagliardi: « Regime tributario dei premi relativi ai contratti di assicurazione che garantiscono l'indennità di anzianità dovuta agli impiegati privati ».

Sulla proposta di legge, sottoposta al nostro esame con urgenza, ha espresso parere favorevole la V Commissione (Bilancio e partecipazioni statali). Relatore è l'onorevole Radi, il quale ha senz'altro facoltà di riferire.

RADI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questa Commissione, in una delle sue ultime sedute, ha già avuto occasione di discutere, in sede referente, la proposta di legge del collega Gagliardi esprimendo il proprio parere favorevole. Io, quindi, faccio senz'altro mia la relazione tecnica svolta in quell'occasione e in quella sede dall'onorevole proponente, esprimendo a mia volta il parere favorevole sul provvedimento, nella speranza che la Commissione voglia confermare anche in questa sede legislativa, il parere allora espresso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno ha chiesto di parlare, in sede di discussione generale rimane confermato l'orientamento della Commissione, in senso favorevole all'accoglimento della proposta di legge, già manifestato in sede di esame referente dello stesso progetto di legge.

Ha chiesto di parlare il Sottosegretario di Stato onorevole Valsecchi. Ne ha facoltà.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non io, bensì un collega rappresentante il Governo, era presente alla discussione svoltasi in questa Commissione per l'esame di questa proposta di legge in sede referente. Evidentemente, egli non deve avere interloquuto in quella occasione. Tuttavia debbo richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi membri di questa Commissione sul fatto che c'è da temere la non interpretazione retta della norma che regola questa materia.

Questa è regolata dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, che converte in legge, con alcune modificazioni, il regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo di una imposta generale sull'entrata. Detta legge al punto c) dell'articolo 1, dice esattamente:

« c) i contributi dovuti alle associazioni sindacali, le oblazioni fatte ad enti od istituti aventi scopi religiosi o di beneficenza, di assistenza, di cultura, di educazione, di istruzione, di igiene o di pubblica utilità, come pure le oblazioni fatte dagli stessi enti ed istituti, le rette di ospitalità e di ricovero a carico di enti pubblici o di pubblica beneficenza nonché i contributi ed i relativi accessori versati per le assicurazioni sociali e per forme di previdenza o di assistenza costituite per legge, contratto collettivo e norme equiparate, o per regolamento aziendale ».

Quindi, tutti questi contributi, sono esenti dal pagamento, in questi determinati casi, dell'I.G.E. e della imposta sulle assicurazioni.

Che cosa si dice, qui sostanzialmente? Che quando questi versamenti sono fatti per legge, evidentemente la legge stessa costituisce termine di controllo, su colui che versa, da parte di colui nel cui interesse i versamenti vengono fatti.

La legge, evidentemente, stabilisce dei termini che possono essere considerati anche dei termini minimi, ove ci si trovi di fronte a datori di lavoro che intendano garantire una migliore assistenza, proiettata nell'avvenire, ai propri dipendenti.

In sostanza, la legge dice: noi concediamo anche l'esenzione dalle imposte in questione per eventuali prestazioni eccedenti il minimo di legge, qualora si voglia provvedere a versare quote supplementari, cioè rispetto a quelle che la legge stabilisce, ma, evidentemente, da parte nostra dobbiamo constatare, per quella forma di garanzia che lo Stato deve sempre concedere, che l'esenzione medesima si applichi soltanto su quella quota determinata della somma assicurata che poi andrà a solo ed esclusivo beneficio del dipendente al quale l'assicurazione compete.

Perché, infatti, chi ci assicura, che domani, senza una norma positiva al riguardo, il dipendente possa vantare gli interessi che oggi gli si desidera attribuire? Ed allora ci vuole un documento probante in tal senso, come *conditio sine qua non*, che costituisca cioè una garanzia precisa per lo Stato affinché l'ulteriore estensione del beneficio dell'esenzione poggi su un dato preciso e inequivocabile. Documento probante: la reale stipulazione di particolari contratti di assicurazione o di capi-

talizzazione a favore soltanto del dipendente, per cui quest'ultimo possa domani, se del caso, attribuire la responsabilità del mancato beneficio nei confronti del contraente, nei termini regolamentari e nell'ambito della legge.

Ma, se oggi noi consentiamo l'esenzione fiscale su quote attualmente non controllate e non controllabili da parte della Finanza, per un diritto non impugnabile davanti al giudice da parte del dipendente, consentiamo in sostanza l'estensione di un beneficio, ma nessuno ci dice che domani ci si possa trovare davanti a quel datore di lavoro interessato o propenso a combinare con la società assicuratrice una distorsione di queste quote eccedenti il minimo previsto a termini di legge, nel quale caso del beneficio oggi accordato non sarà il dipendente a beneficiare. Ora, chi ci rassicura a questo riguardo? Il principio è esplicitamente ribadito dalla circolare ministeriale della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, n. 5, in data 9 gennaio 1954, emanata in applicazione della legge 19 giugno 1940, n. 762, istitutiva dell'imposta generale sulle entrate, circolare che ribadisce il principio, ripeto, per cui le « prestazioni eccedenti » debbono risultare da formali regolamenti aziendali.

Ebbene, con questa proposta di legge in sostanza si vuol togliere di mezzo una norma fissa. L'azienda dice: ai miei dipendenti voglio dare di più del minimo delle prestazioni previste dalla legge. Il fisco risponde allora: d'accordo, mostrateci però il regolamento aziendale al riguardo. La proposta di legge, invece, dice che noi dobbiamo puramente e semplicemente allargare questa esenzione alle quote eccedenti limitandoci a credere alla azienda che versa. E però il dipendente, dell'azienda all'infuori dell'affermazione sulla parola da parte del datore di lavoro, non ha nulla di concreto e se domani dovesse andare davanti al giudice non avrebbe alcun elemento probante da far valere.

Vorrei quindi richiamare l'attenzione della Commissione su questo aspetto e chiedere ad essa se non valga la pena, per le considerazioni qui esposte, di rivedere un parere favorevole che certamente è stato dato allora, in quella sede e in quella occasione, senza tener conto di questa oggettivo aspetto del problema.

PRESIDENTE. Devo anzitutto dire, per motivi di chiarezza, che dal processo verbale relativo alla seduta di questa Commissione del 18 giugno 1959, nella quale è stato esaminato la proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Gagliardi, n. 843, in sede referente, e

nella quale seduta è stato anche deliberato di chiedere che detta proposta di legge fosse assegnata all'esame della nostra Commissione in sede legislativa, non risulta la presenza in quella occasione dell'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze, Piola, ma soltanto quella dell'onorevole Sottosegretario per il tesoro, Tesauro, il quale peraltro non ebbe ad interloquire in materia. Questo, ripeto, per debito di esattezza.

TREBBI. Faccio osservare, da parte nostra, che in quella occasione la proposta di legge non è stata certo ampiamente discussa. È stato soltanto chiesto, in quella sede e in quella circostanza, che il provvedimento venisse assegnato alla Commissione, per il relativo esame, in sede legislativa.

PRESIDENTE. Per quanto attiene al merito, come membro di questa Commissione debbo dire che, indubbiamente, non è priva di una certa efficacia l'argomentazione svolta dall'onorevole Sottosegretario di Stato, Valsecchi. Egli dice: la legge istitutiva dell'imposta generale sull'entrata già provvede ad esentare, ai fini dell'imposta medesima. Non so però se questo valga anche per quanto concerne l'imposta sulle assicurazioni. Dice esattamente alla lettera c) l'articolo 1 della legge 13 giugno 1940, n. 762: qualsiasi versamento, oblazione fatti ai fini dell'assistenza sociale e per le forme di previdenza o di assistenza costituite per legge, contratto collettivo, e norme equiparate, o per regolamento aziendale.

Precisa l'onorevole Sottosegretario Valsecchi: dunque, qualsiasi versamento dovuto per legge, o anche per oblazione, che sia dovuto per contratto collettivo o norme equiparate e per regolamento aziendale è esente! Ora, a che cosa mira la proposta di legge in esame? Mira ad estendere, al di là di qualsiasi norma vigente, l'esenzione dal pagamento dell'I.G.E. e dell'imposta sulle assicurazioni per i premi relativi ai contratti di assicurazione dei quali beneficiari siano gli impiegati stessi o loro aventi diritto.

È evidente che, esaminata la cosa sotto l'aspetto giuridico, sembrerebbe doversi concludere: basta l'articolo 1 della legge 19 giugno 1940, n. 762, per regolare la materia. Ma, la proposta di legge d'iniziativa del collega onorevole Gagliardi parla esplicitamente di « beneficiari » che abbiano la veste di impiegati privati di azienda o loro aventi diritto. Siccome si tratta di assicurazioni che hanno come beneficiari questi dipendenti di aziende, l'ipotesi fatta dall'onorevole Sottosegretario di Stato, di un contratto di assicurazione strutturalmente concepito in un modo per cui,

poi, beneficiario sia l'imprenditore che lo stipula, per ipotesi, con destinazione a rischio sulla azienda o a rischi sui macchinari od altro, a me pare non regga in questo caso. Rimane però sempre il quesito: c'è veramente bisogno di questa proposta di legge, dato che il citato comma c) dell'articolo 1 della legge istitutiva dell'I.G.E. è già di per sé così ampio nella descrizione dei casi in cui è prevista l'esenzione?

Io penso che forse sarebbe opportuno chiarire le ragioni specifiche della proposta di legge.

RADI, *Relatore*. La ragione specifica della proposta di legge sta proprio in quanto diceva il Sottosegretario: escludere l'obbligatorietà di un regolamento aziendale.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È logico che qualsiasi impresa può disporre delle condizioni di maggior favore a vantaggio dei propri dipendenti, stipulando per essi delle polizze di assicurazione.

Pertanto, le parti in causa sono tre: prestatore d'opera, datore di lavoro e Stato, che deve garantire il rispetto delle norme in favore del dipendente.

PRESIDENTE. La proposta di legge disciplina le liberalità del datore di lavoro.

ANGELINO PAOLO. Poiché la legge relativa alle esenzioni dall'I.G.E. ammette anche le esenzioni per queste liberalità, noi vorremmo sapere lo scopo preciso di questa proposta.

PRESIDENTE. La proposta di legge si riferisce alle liberalità che non sono comprese nella dizione del testo legislativo. Infatti la lettera c) del già citato articolo uno della legge istitutiva dell'I.G.E. dice: « nonché i contributi e i relativi accessori versati per le assicurazioni sociali e per forme di previdenza o di assistenza costituite per legge, contratto collettivo e norme equiparate, o per regolamento aziendale ».

La proposta di legge riguarda invece le liberalità.

ANGELINO PAOLO. Per liberalità che cosa s'intende? Forse quelle che il datore di lavoro concede ogni tanto, per esempio, in occasione del Ferragosto?

PRESIDENTE. Si intende quello che il datore di lavoro concede con premi di assicurazione, non contemplati né dalla legge, né da contratti collettivi, né da regolamenti aziendali.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nella discussione bisogna essere pratici. Ora, sta bene che una società stabilisca condizioni di maggior favore per i propri dipendenti, ma che queste condizioni

siano regolate è il minimo che si possa richiedere, altrimenti dovremmo esclusivamente fidarci di quanto ci dicono le aziende.

RADI, *Relatore*. L'obiettivo che intende raggiungere il proponente mi sembra chiaramente espresso da questo brano della sua relazione scritta: « Poiché non è sempre facile identificare gli elementi costitutivi del regolamento aziendale, specialmente dal punto di vista della forma e quindi della sua documentazione, questo ostacolo, quantunque di carattere puramente formale, ha reso praticamente inoperante il riconosciuto beneficio fiscale, non essendo i datori di lavoro di norma in condizioni di esibire un formale regolamento aziendale disciplinante le tre situazioni eccedenti, come voluto dalla lettera della legge ».

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vi sono delle cose di difficile comprensione: perché un'azienda che si propone un atto di liberalità verso i propri dipendenti, si rifiuta di documentarlo in modo valido nei riguardi dello Stato e nei riguardi degli stessi dipendenti?

RADI, *Relatore*. Ma questo non risulta dalla polizza di assicurazione?

PRESIDENTE. Se la polizza indica come beneficiario il dipendente, evidentemente questa dimostrazione esiste; però può anche non esservi un titolare.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Tutta questa materia si riferisce a quel problema che la Camera non ha ancora risolto e che io ricordo perché sono stato relatore nel 1948 di un provvedimento al riguardo, relativo all'accantonamento delle indennità di licenziamento ai dipendenti.

Ricordo che in quelle proposte (vi era anche un disegno di legge governativo), non si accennava mai al fatto che l'accantonamento dovesse essere nominale: si trattava di accantonamenti globali.

Comunque, si potrebbe rinviare questa discussione, in quanto vi sono dei dubbi che si stipulino delle polizze individuali.

ALBERTINI. Sono favorevole ad un rinvio della discussione. Voglio solo dire che, se una liberalità non può essere regolamentata (perché altrimenti diventerebbe obbligatoria), la questione si ridurrebbe all'assunzione di determinate garanzie.

ZUGNO. A me sembra che la legge n. 762 del 1940, così come ricordava l'onorevole Valsecchi, abbia avuto l'intenzione di prevedere l'esenzione integrale di tutti i contributi che vengono versati per queste finalità.

Naturalmente, la legge ha voluto fondare queste esenzioni sulla base o di disposizioni

legislative o di contratti, per avere quelle garanzie alle quali accennava l'onorevole Valsecchi.

In sostanza, perché il datore di lavoro non dovrebbe produrre questi contratti, questi accordi? Non credo che sia una cosa difficile; penso anzi che, allorché si tratta di una azienda seria, questa sia disposta a presentare la relativa documentazione. Questi atti di liberalità potrebbero essere disposti in relazione ai risultati di bilancio. Comunque, i casi ipotizzati sono talmente limitati che, a mio avviso, non meritano una larga considerazione.

PRESIDENTE. Siamo in presenza di due proposte di rinvio. Se nessuno si oppone a tali richieste può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Repossi ed altri: Esonero dall'imposta di bollo degli atti relativi alla composizione delle controversie individuali di lavoro innanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione. (358).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Repossi ed altri: « Esonero dall'imposta di bollo degli atti relativi alla composizione delle controversie individuali di lavoro innanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione ».

Comunico alla Commissione che il Sottosegretario di Stato per le finanze, onorevole Valsecchi, ha presentato il seguente testo modificativo dell'articolo unico della proposta di legge:

« Il primo comma dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 è sostituito dal seguente:

Gli atti ed i provvedimenti nei giudizi relativi a controversie individuali di lavoro ed a rapporti di pubblico impiego, nonché gli atti relativi ai procedimenti innanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione per la conciliazione delle controversie di lavoro ed ai procedimenti di conciliazione e di arbitrato previsti dai contratti ed accordi collettivi di lavoro, limitatamente ai giudizi ed alle controversie il cui valore non superi il milione di lire, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro e da ogni altra imposta, tassa o diritto.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1959

Gli atti ed i provvedimenti relativi ai giudizi e dai procedimenti di cui al primo comma, di valore superiore al milione di lire o di valore indeterminato, sono soggetti all'imposta di registro ridotta alla metà ed alle normali imposte di bollo.

La produzione dei documenti in giudizio e nei procedimenti indicati nel presente articolo non costituisce caso d'uso ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, e successive modificazioni e dell'articolo 2 del decreto pubblico 25 giugno 1953, n. 492 ».

VICENTINI, *Relatore*. La proposta di legge Repossi era già stata esaminata in una precedente seduta, e trae la sua origine da due proposte di legge che erano state approvate nella precedente legislatura e che riguardavano la stessa materia.

La proposta originaria contemplava l'esenzione fiscale per un massimo di 100 mila lire in materia di controversie di lavoro, che con la proposta Repossi è stato elevato a un milione. Inoltre, mentre la proposta dell'onorevole Storchi si riferiva a controversie di lavoro riguardanti anche transazioni extra-giudiziarie davanti agli uffici del lavoro, la proposta Cacciatore riguardava soltanto le cause giudiziarie; noi avevamo ritenuto di estendere l'accezione di causa anche alle controversie che venivano composte nell'ambito degli uffici del lavoro.

In sede di applicazione di quella norma, le si dette invece un carattere restrittivo, intendendosi per cause soltanto quelle riguardanti procedimenti in sede giudiziaria. Di qui l'origine della proposta di legge Repossi, che si riporta al concetto del legislatore del tempo, nel senso di comprendere tutte le controversie di lavoro.

Come ho detto nell'altra seduta, propongo alla Commissione l'accoglimento della proposta in esame.

Senonché l'articolo 1 viene ora migliorato di iniziativa del Governo. Secondo il proponente il valore delle controversie si limitava a un milione, mentre l'emendamento governativo, ferma restando la franchigia fino a un milione, contempla la riduzione delle spese a metà per controversie di valore superiore al milione. Si tratta evidentemente di un miglioramento che mi induce a proporre alla Commissione l'accoglimento del testo governativo.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che al testo originario è stato presentato dai deputati Raffaelli e Trebbi il seguente emen-

damento all'articolo unico inteso a sopprimere le seguenti parole:

« Limitatamente ai giudizi ed alle controversie il cui valore non superi il milione di lire ».

L'onorevole Trebbi ha facoltà di svolgerlo.

TREBBI. A noi sembra che non si debbano porre limiti alle esenzioni in questa materia. Si può presentare il caso di un cittadino cui sia stato trattenuto indebitamente un milione, e costui, il giorno in cui vincerà la causa, sarà costretto a pagare l'imposta di bollo, oltre ad aver subito il danno del ritardato pagamento delle sue spettanze.

È un atto di giustizia nei confronti di chi ha già subito un danno.

PRESIDENTE. Ella indubbiamente avrà seguito l'illustrazione fatta dell'emendamento governativo che completa la materia disciplinata dal proponente.

In fondo, il proponente mira ad esentare dall'imposta di bollo e registro ogni atto o provvedimento in giudizio relativo a controversie individuali di lavoro, fino all'ammontare di un milione. Lo stesso Governo ha ritenuto di dover attenuare la tariffa per le somme eccedenti tale limite.

TREBBI. Evidentemente, il Governo ha avvertito la giustezza delle nostre osservazioni.

VICENTINI, *Relatore*. Mi permetto di far notare ai colleghi che il motivo ispiratore delle proposte di legge Storchi e Cacciatore era questo: evitare l'onere di una spesa a coloro che si trovano già in condizioni difficili per aver perso un posto di lavoro. Mi pare che, disponendo la franchigia fino a un milione e dimezzando l'ammontare del tributo per le somme superiori, si vada incontro a queste esigenze.

Pertanto, vorrei pregare gli onorevoli Raffaelli e Trebbi di voler ritirare i loro emendamenti aderendo al testo emendato dal Governo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

dall'onorevole Albertini: inteso a sostituire le parole: « il cui valore non superi il milione di lire » con le altre: il cui valore non superi i 5 milioni di lire »;

dall'onorevole Angelino: inteso a sostituire parole « il cui valore non superi il milione di lire » con le altre: « il cui valore non superi i 3 milioni di lire »;

dall'onorevole Passoni: inteso a sostituire le parole: « il cui valore non superi il mi-

lione di lire » con le altre: « il cui valore non superi i 2 milioni di lire ».

Qual è il parere del relatore su questi emendamenti ?

VICENTINI, *Relatore*. Confermo quanto ho già detto, cioè ritengo sufficiente l'esenzione fino a un milione, e la riduzione a metà del tributo per le somme eccedenti. Quindi sono contrario ai tre emendamenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo rimane fedele al testo da esso emendato.

Se riandiamo ai precedenti, vediamo che i proponenti originari parlavano di una franchigia fino a 100 mila lire; ora invece si è passati a un milione. Noi dobbiamo aver presente la situazione di coloro che hanno bisogno di essere agevolati nella difesa dei loro diritti. Se consideriamo per costoro un salario medio mensile di 50 mila lire, vediamo che, disponendo la franchigia fino a un milione, comprendiamo due annualità di stipendio. In realtà, la legge assume sempre una posizione mediana, escludendo i margini: in questo caso, la somma di un milione in franchigia ci sembra contempli la maggior parte dei casi.

Quando si va oltre tale cifra, evidentemente ci si trova di fronte a persone che possono pagare il servizio reso dalla giustizia. Per costoro, riduciamo a metà l'imposta di registro, che è quella che maggiormente grava.

Per queste considerazioni, prego la Commissione di respingere gli emendamenti e di attenersi al testo governativo.

ALBERTINI. Dissento dall'onorevole Sottosegretario, perché la giustizia in uno stato ideale dovrebbe essere gratuita per tutti. Poiché da noi questo non è, cerchiamo almeno di limitare le situazioni aberranti, specialmente in queste cause che riguardano sempre della povera gente.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La « povera gente » che ha controversie di lavoro per cifre superiori al milione, è il grosso ceto medio borghese, non è la povera gente che lei dice.

ANGELINO PAOLO. Contesto la dichiarazione testé fatta dall'onorevole Sottosegretario. C'è della gente che è costretta a lavorare per dieci o quindici anni ad un salario inferiore a quello contrattuale e, quando deve svolgere un'azione legale, il suo credito supera facilmente il milione. È possibile che per avere quello che le compete debba anche pagare la tassa di registro ? Si fa presto ad arrivare al

milione quando si tratta di recuperare un salario dimezzato per anni !

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ci potranno essere alcuni di questi casi, ma non costituiscono la media, mentre noi della media ci dobbiamo occupare.

PRESIDENTE. Poiché nessun'altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do quindi lettura dell'articolo unico della proposta di legge n. 358:

« Il primo comma dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, è sostituito dal seguente:

« Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro ed ai rapporti di pubblico impiego, nonché gli atti relativi ai procedimenti innanzi agli Uffici del lavoro e della massima occupazione per la conciliazione delle controversie di lavoro, limitatamente ai giudizi ed alle controversie il cui valore non superi il milione di lire, sono esenti dalla imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura ».

Do ora lettura dell'emendamento presentato dal Sottosegretario Valsecchi:

« Il primo comma dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, è sostituito dal seguente:

« Gli atti ed i provvedimenti nei giudizi relativi a controversie individuali di lavoro ed a rapporti di pubblico impiego, nonché gli atti relativi ai procedimenti innanzi agli uffici del lavoro ed ai procedimenti di conciliazione e di arbitrato previsti dai contratti ed accordi collettivi di lavoro, limitatamente ai giudizi ed alle controversie il cui valore non superi il milione di lire, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro e da ogni altra imposta, tassa o diritto.

Gli atti ed i provvedimenti relativi ai giudizi ed ai procedimenti di cui al primo comma, di valore superiore al milione di lire o di valore indeterminato, sono soggetti all'imposta di registro ridotta alla metà ed alle normali imposte di bollo.

La produzione dei documenti in giudizio e nei procedimenti indicati nel presente articolo non costituisce caso d'uso ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni e dell'articolo 2 del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492 ».

Debbo mettere in votazione per primo l'emendamento più lontano dal testo, degli

onorevoli Raffaelli e Trebbi: « Sono soppresse le seguenti parole: limitatamente ai giudizi e alle controversie il cui valore non superi il milione di lire ».

Il relatore e l'onorevole Sottosegretario si sono dichiarati contrari.

Pongo in votazione l'emendamento di cui ora ho dato lettura.

(Non è approvato).

C'è poi l'emendamento del collega Albertini inteso ad elevare il limite di un milione di lire al limite di cinque milioni di lire.

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

C'è ancora l'emendamento dell'onorevole Angelino Paolo che propone il limite di tre milioni di lire al posto di un milione di lire.

ANGELINO PAOLO. Ritiro l'emendamento e mi associo all'altro emendamento del collega Passoni, che propone di portare il limite a due milioni, raccomandando al rappresentante del Governo di tener conto della mia accessione al limite minore.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Angelino Paolo ha ritirato il suo emendamento, associandosi all'emendamento dell'onorevole Passoni, debbo mettere in votazione l'emendamento di quest'ultimo, che propone il limite di due milioni di lire in luogo di quello di un milione di lire. L'onorevole Angelino ha rivolto una raccomandazione al rappresentante del Governo. Qual è il parere in proposito del relatore e dell'onorevole Sottosegretario?

VICENTINI, *Relatore*. Ripeto quello che ho detto prima. Lo scopo dei presentatori della proposta di legge originale è stato quello di rimuovere l'ostacolo dell'anticipo delle spese per adire la magistratura del lavoro. I proponenti indicavano il limite di 100 mila lire. Ora siamo arrivati a un milione. Ritengo che, con questo limite, sia largamente coperta quella zona che era nel concetto dei colleghi proponenti. Quindi non credo di poter accogliere l'emendamento.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi associo alle rinnovate considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Passoni e Angelino inteso a sostituire il limite di un milione di lire con quello di due milioni di lire.

(Non è approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo unico proposto dal Sottosegretario Valsecchi:

« Il primo comma dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, è sostituito dal seguente:

« Gli atti ed i provvedimenti nei giudizi relativi a controversie individuali di lavoro ed a rapporti di pubblico impiego, nonché gli atti relativi ai procedimenti innanzi agli Uffici del lavoro e della massima occupazione per la conciliazione delle controversie di lavoro ed ai procedimenti di conciliazione e di arbitrato previsti dai contratti ed accordi collettivi di lavoro, limitatamente ai giudizi ed alle controversie il cui valore non superi il milione di lire, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro e da ogni altra imposta, tassa o diritto.

Gli atti ed i provvedimenti relativi ai giudizi ed ai procedimenti di cui al primo comma, di valore superiore al milione di lire o di valore indeterminato, sono soggetti alla imposta di registro ridotta alla metà ed alle normali imposte di bollo.

La produzione dei documenti in giudizio e nei procedimenti indicati nel presente articolo non costituisce caso d'uso ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni e dell'articolo 2 del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492 ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Esenzione fiscale per l'utilizzazione del fondo di rivalutazione del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (1292).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esenzione fiscale per l'utilizzazione del fondo di rivalutazione del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ».

CASTELLUCCI, *Relatore*. Propongo di rinviare la discussione di questo disegno di legge a domani o posdomani, dovendo ancora chiarire alcuni elementi.

PRESIDENTE. Se la Commissione non ha nulla in contrario, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni per il servizio dei piccoli prestiti ENPAS. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1312).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni per il servizio dei piccoli prestiti E.N.P.A.S. ».

Il relatore Patrini ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PATRINI, *Relatore*. La legge 1° gennaio 1952, n. 38, consente all'E.N.P.A.S. di concedere agli impiegati statali dei piccoli prestiti il cui ammontare non deve superare l'importo netto di una mensilità di stipendio e accessori e, per quanto riguarda i salariati, di quattro settimane di salario. Il rimborso deve avvenire in 12 rate mensili con un tasso d'interesse del 6,50 per cento. Inoltre l'E.N.P.A.S. non può concedere tali prestiti a coloro che beneficiano della cessione del quinto.

Parallelamente all'E.N.P.A.S. altri istituti eseguivano tali operazioni fino a qualche tempo fa, però con un tasso più oneroso e con le conseguenze facilmente immaginabili. In considerazione di questo stato di cose, il Ministero del tesoro con circolare dell'agosto 1958 ha disposto l'abolizione delle delegazioni fiduciarie ai cassieri economi per l'estinzione dei prestiti contratti dai pubblici dipendenti. Il provvedimento è stato suggerito dalla necessità di sottrarre i lavoratori a reddito fisso alle condizioni onerose praticate da società e istituti finanziari privati, i quali, avvalendosi del sistema delle deleghe fiduciarie ai cassieri economi, avevano la possibilità di recuperare il credito sulle competenze mensili degli assegnatari; il che ha limitato per alcuni dipendenti statali la possibilità di avere prestiti. Per effetto della legge suddetta, che dà facoltà di concedere piccoli prestiti all'E.N.P.A.S., sono stati destinati dall'ente due miliardi e mezzo di lire per le operazioni riguardanti gli impiegati e 500 milioni per quelle riguardanti i salariati, somme che in verità non sono state sempre investite, in quanto gli istituti privati sono stati fin qui sempre più rapidi nell'evadere le pratiche relative alla concessione dei prestiti ai pubblici dipendenti.

Peraltro, in seguito all'applicazione della citata circolare le richieste degli impiegati e dei salariati statali si sono necessariamente rivolte all'E.N.P.A.S., impegnandone tutte le disponibilità; per cui presentemente moltissime richieste rimangono inevase.

Per questo motivo, ad iniziativa del Ministro del tesoro, è stato ritenuto opportuno predisporre un provvedimento legislativo, che è ora all'esame della Commissione, per far fronte alle maggiori esigenze attualmente manifestatesi.

Col disegno di legge in esame si contempla innanzitutto la possibilità per l'E.N.P.A.S. di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti fino all'ammontare di cinque miliardi, assistiti dalla garanzia statale e ammortizzabili in 35 anni, al saggio vigente al momento della concessione dei mutui da destinarsi ad operazioni di piccolo prestito ai dipendenti statali.

Il provvedimento prescrive che l'E.N.P.A.S. è tenuta a stanziare nei suoi bilanci la quota annua dovuta per ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti.

Per quanto concerne poi le modalità della concessione del prestito, il disegno di legge dispone che possono essere accolte le istanze anche di coloro che hanno già ottenuto il beneficio della cessione del quinto. Mentre d'altra parte il tasso d'interesse viene diminuito dal 6,50 al 5,80 per cento. Il rimborso del prestito è previsto in dodici rate mensili.

Il relatore è pertanto favorevole al disegno di legge, che è già stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato il 4 giugno 1959, e ne raccomanda l'approvazione anche a questa Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua chiara esposizione e apro la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Noi esprimiamo parere favorevole al disegno di legge, poiché abbiamo appreso dai giornali che ci sono parecchi E.N.P.A.S. « privati » che danno il denaro ai dipendenti statali a tassi veramente spaventosi.

Però ci dispiace che la Cassa depositi e prestiti, assillata da tempo dalle necessità relative ai suoi scopi istituzionali, sia ancora chiamata a dare denari che vengono sottratti agli scopi istituzionali stessi.

Data tuttavia la situazione in cui si trovano i dipendenti statali nelle grandi città e in particolare a Roma, daremo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porò successivamente in votazione.

ART. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali mutui fino all'ammontare di lire 5 miliardi, con ammortamento in 35 anni, al saggio vigente al momento della concessione, da destinare ad operazioni di piccoli prestiti ai dipendenti statali.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad accordare la garanzia dello Stato per l'ammortamento di detti mutui per capitale ed interessi.

(È approvato).

ART. 2.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali è tenuto a stanziare nei suoi bilanci la quota annuale dovuta per l'ammortamento dei mutui di cui all'articolo precedente.

In dipendenza della garanzia prestata dallo Stato, nel caso di mancato pagamento da parte dell'Ente alle scadenze stabilite dalle annualità di ammortamento, dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, il Ministro del tesoro provvederà ad eseguire il pagamento delle annualità scadute, aumentate dagli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Ente.

(È approvato).

ART. 3.

I prestiti di cui all'articolo 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e quelli di cui all'articolo 1, lettera g), della legge 10 gennaio 1952, n. 38, sono concessi dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, anche in aggiunta all'eventuale cessione del quinto dello stipendio o del salario, nelle misure fisse determinate dal Consiglio di amministrazione dell'ente, su proposta del Comitato speciale per il credito previsto dall'articolo 7 della legge 25 novembre 1957, n. 1139:

a) al personale salariato di ruolo e non di ruolo dello Stato fino alla concorrenza dell'importo di 4 settimane della retribuzione complessiva;

b) al personale civile di ruolo e non di ruolo ed a quello militare dello Stato appartenente alle categorie assistibili dall'Ente, indicate nell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e successive mo-

dificazioni, fino alla concorrenza dell'importo di una mensilità della retribuzione complessiva.

Sono considerati facenti parte della retribuzione gli assegni e le indennità a carattere fisso e continuativo.

Al personale di cui alle lettere a) e b) che non fruisca di cessione del quinto dello stipendio o del salario possono essere concessi i prestiti previsti dal precedente primo comma in misura doppia di quella indicata rispettivamente nelle predette lettere.

Il recupero avviene in dodici quote mensili consecutive, a decorrere dal mese successivo a quello in cui ne viene effettuata la corresponsione.

Sull'importo lordo dei prestiti è trattata anticipatamente una somma pari al 5,80 per cento, per ogni cento lire di esso, comprensiva, oltre che degli interessi, di una quota per le spese di amministrazione e per la copertura dei rischi della operazione.

(È approvato).

ART. 4.

Il versamento all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali delle quote di recupero dei prestiti previsti dall'articolo 3 della presente legge è effettuato a cura degli uffici centrali e di quelli periferici dell'Amministrazione dello Stato, ciascuno per il personale amministrato, entro il giorno 10 di ogni mese, a partire dal secondo mese successivo a quello della concessione del prestito.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge:**Disciplina dei piccoli prestiti da parte delle Casse mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari (1304).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina dei piccoli prestiti da parte delle casse mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari ».

PATRINI, *Relatore*. Chiedo il rinvio dell'esame di questo disegno di legge, perché debbo acquisire alcuni altri elementi di giudizio.

PRESIDENTE. Ella avrà, onorevole Relatore, la cortesia di riferire martedì della prossima settimana. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ferrari Francesco ed altri: Estensione ai dipendenti pubblici della provincia di Vicenza dei benefici previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, dettante norme sul conglobamento parziale del trattamento economico dei dipendenti statali (33); dei deputati Cengarle ed altri: Assimilazione dei comuni della provincia di Vicenza a quelli previsti dal penultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, dettante norme sul conglobamento parziale del trattamento economico dei dipendenti statali (84) e dei deputati Bertoldi ed altri: Estensione ai dipendenti pubblici della provincia di Verona dei benefici previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto presidenziale 17 agosto 1955 n. 767, dettante norme sul conglobamento parziale del trattamento economico dei dipendenti statali (127).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle seguenti proposte di legge:

proposta di legge n. 33 d'iniziativa dei deputati Ferrari Francesco ed altri: « Estensione ai dipendenti pubblici della provincia di Vicenza dei benefici previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, dettante norme sul conglobamento parziale del trattamento economico dei dipendenti statali »;

proposta di legge n. 84 d'iniziativa dei deputati Cengarle ed altri: « Assimilazione dei comuni della provincia di Vicenza a quelli previsti dal penultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, dettante norme sul conglobamento parziale del trattamento economico dei dipendenti statali »;

proposta di legge n. 127 d'iniziativa dei deputati Bertoldi ed altri: « Estensione ai dipendenti pubblici della provincia di Verona dei benefici previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto presidenziale 17 agosto 1955, n. 767, dettante norme sul conglobamento parziale del trattamento economico dei dipendenti statali ».

Il relatore onorevole Napolitano Francesco ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Le proposte di legge in esame intendono modificare le norme contenute nel penultimo capoverso dell'articolo 5 del decreto presidenziale 17 agosto 1955, n. 767. Secondo me è stato er-

roneamente indicato nelle proposte di legge anche l'articolo 6, che non ha nessun riferimento alla indennità di sede e alla quota di aggiunta di famiglia.

La proposta di legge n. 127 mira ad estendere alla provincia di Verona, capoluogo compreso, l'assegno personale di sede e la quota di aggiunta di famiglia previsti dall'articolo 5 del decreto presidenziale sopra citato in favore dei dipendenti pubblici dei comuni delle province di Trieste e di Udine e del comune di Gorizia, considerando i comuni della provincia di Verona tra quelli con popolazione di almeno 800 mila abitanti. La proposta di legge n. 33 mira ad estendere lo stesso beneficio ai dipendenti pubblici della provincia di Vicenza. La proposta di legge n. 84 prevede invece l'estensione al solo comune di Vicenza e nei limiti dello scaglione inferiore da 700 mila a 799.999 abitanti.

Come è detto nelle relazioni che accompagnano le proposte di legge, i provvedimenti sarebbero giustificati dall'alto costo della vita che si sarebbe verificato nei detti comuni per effetto della presenza delle truppe alleate, così come si era verificato per i comuni di Udine, Trieste e Gorizia. In verità già il governo militare alleato estese a questi comuni, considerandoli di popolazione superiore agli 800 mila abitanti, l'indennità di carovita, che poi fu conglobata nello stipendio e che adesso è stata sostituita dall'indennità di sede e dalla quota di aggiunta di famiglia. Quando nel 1947 i comuni di Gorizia e di Udine passarono all'amministrazione italiana e quando successivamente, nel 1955, vi passò il comune di Trieste, automaticamente sarebbero dovute entrare in vigore per tutti questi comuni le norme vigenti per la Repubblica italiana, importanti la diminuzione dal 120 per cento al 100 per cento dell'indennità di sede e dell'aggiunta di famiglia, come è previsto dalla legge del 1946. Senonché ragioni di ordine economico e di ordine politico consigliarono di mantenere inalterato il beneficio per i comuni di Udine e di Gorizia, poi anche a quello di Trieste, paragonandoli ai comuni con popolazione superiore agli 800 mila abitanti.

Successivamente, allorché si dovette regolamentare tutta la materia, venne stabilito, con decreto 17 agosto 1955, n. 767, che per i comuni di Trieste, Gorizia ed Udine fosse confermata l'estensione del beneficio, in dipendenza della particolare situazione economica e soprattutto in considerazione della situazione contingente.

Ora, le proposte di legge in esame giustificano tale estensione del beneficio esclusiva-

mente dal punto di vista economico, facendo astrazione della situazione contingente. D'altra parte, pur riconoscendo che effettivamente in queste città si è registrato un aumento del costo della vita per effetto della presenza di truppe alleate, tuttavia in questa circostanza si trovano altre città, per cui io penso che la stessa Napoli potrebbe reclamare un analogo provvedimento.

Insomma, a mio avviso, bisognerebbe sovvertire il sistema: bisognerebbe predisporre indagini statistiche per ciascun comune, per accertare se effettivamente si sia verificato un aumento del costo della vita; costo della vita che può variare anche in dipendenza di pubbliche calamità. Ricorderò che all'epoca dell'alluvione del Salernitano e della Calabria, si reclamò l'estensione di queste norme a beneficio dei dipendenti statali, ma tale desiderio non venne accolto perché si trattava di sovvertire tutto il sistema.

Io riconosco che quanto si dice per Vicenza e per Verona risponde al vero; ma siccome altri comuni della Repubblica, con eguale fondamento, potrebbero reclamare lo stesso beneficio, ritengo che per ora le proposte si dovrebbero accantonare, salvo poi riesaminare l'opportunità di trovare un sistema adatto: bisognerebbe svolgere indagini per accertare l'ammontare del costo della vita.

Per quanto riguarda la spesa, la proposta di legge Bertoldi comporta 3 miliardi e 600 milioni a titolo di arretrati, e 900 milioni per gli esercizi futuri; la proposta di legge Ferrari implicherebbe 2 miliardi a titolo di arretrati e 500 milioni per gli esercizi futuri. Credo pertanto che sarebbe opportuno sentire in materia il parere della Commissione per il bilancio. Però, poiché tale parere non ci è pervenuto pure essendo scaduti i termini, siamo nelle condizioni di poter deliberare in materia. Non ho altro da aggiungere alla mia relazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PASSONI. Avanzo formale proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sulla proposta di rinvio?

TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Vi è dunque una proposta di rinvio, sulla quale il Governo concorda. Se non vi sono osservazioni, può pertanto rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Bozzi: Modifica del terzo comma dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409 (980).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Bozzi: « Modifica del terzo comma dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949 ».

Poiché il relatore onorevole Negrari è in questo momento impegnato per motivi di ordine politico, la discussione di questo provvedimento è rinviata ad una prossima seduta.

Discussione delle proposte di legge di iniziativa del deputato Semeraro: Revisione delle aliquote progressive di diritto erariale e dell'imposta generale sull'entrata per gli spettacoli cinematografici (456); dei deputati Bottonelli ed altri: Esenzione e riduzione dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici (685); dei deputati Romualdi ed altri: Revisione delle aliquote progressive di diritto erariale e dell'imposta generale sull'entrata per gli spettacoli cinematografici (783).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge: Semeraro: « Revisione delle aliquote progressive di diritto erariale e dell'imposta generale sull'entrata per gli spettacoli cinematografici »; Bottonelli ed altri: « Esenzione e riduzione dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici »; Romualdi ed altri: « Revisione delle aliquote progressive di diritto erariale e dell'imposta generale sull'entrata per gli spettacoli cinematografici ».

Prima che si inizi la discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo, per una questione preliminare.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. La materia della revisione o della esenzione dal pagamento dei diritti erariali sugli spettacoli costituisce un problema particolarmente interessante, tanto più quando si pensi che fra poco inizierà in aula una discussione relativa a sgravi fiscali sul vino, che importerà una rinuncia, da parte dello Stato, a 39 miliardi, cui andrebbero ad aggiungersi altri miliardi risultanti dall'approvazione di queste proposte di legge.

Poiché il problema della riduzione o della esenzione dai tributi erariali non può essere considerato se non congiuntamente a delle misure sostitutive, ritengo che questa discussione potrebbe iniziarsi soltanto dopo che si sarà pronunciata la Commissione del bilancio, che in questo caso occorre sentire. Chiedo perciò un breve rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Condivido pienamente nella sostanza le argomentazioni dell'onorevole sottosegretario, come concordo sulla necessità di sentire il parere della Commissione bilancio.

Noi abbiamo però molti provvedimenti che non possono essere discussi perché siamo in attesa dei relativi pareri. Occorre ricordare che, mentre il regolamento stabilisce il dovere di attendere il parere di una Commissione, fissa altresì dei termini entro i quali tale parere deve essere espresso.

So che i ritardati pareri della Commissione del bilancio non sono dovuti a negligenza. Infatti tutti i colleghi avranno notizia di un Comitato straordinario extra-regolamentare, costituito su proposta dei Presidenti delle due Assemblee, che ha per scopo di accertare la vera natura del precetto contenuto nell'articolo 81 della Costituzione, e ciò in riferimento al fondo globale, al modo di copertura delle spese, alla possibilità, per esempio, di ridurre le entrate fiscali, una volta approvato il bilancio, senza correlativamente ridurre la spesa.

Stamane si è avuta l'ultima seduta preferriale di questo Comitato, di cui faccio parte nella mia veste di Presidente della Commissione finanze e tesoro della Camera. Nel corso dell'estate sarà redatta una prima esposizione degli argomenti, e successivamente si arriverà alla formulazione di proposte, che naturalmente dovranno essere sottoposte agli organi parlamentari.

È appunto in attesa di un chiarimento in questa delicatissima materia che la V Commissione si trova in apparente ritardo nell'esprimere i suoi pareri.

Però, accanto a queste considerazioni, ve ne sono altre da fare.

Spesso la stampa accusa la nostra Commissione di negligenza, di insensibilità; sottovoce ci si accusa quasi di fare una specie di ostruzionismo perché, attraverso il formalismo dei pareri, procrastiniamo l'approvazione di certi provvedimenti. Per queste ragioni, scaduti i termini, inviata la lettera di sollecito alla Commissione del bilancio, ho ritenuto mio dovere includere all'ordine del giorno queste proposte.

Detto questo, credo che si potrebbe accedere al punto di vista del Governo. Tengo tuttavia a che risulti chiaro che non è pigrizia, negligenza, insensibilità o peggio ancora, ciò che induce la nostra Commissione a non deliberare su certi provvedimenti, ma è qualche cos'altro che non dipende dalla nostra Commissione.

Ho voluto dir questo, pur ritenendo di poter accedere alla richiesta del rappresentante del Governo.

LONGONI, *Relatore*. Vorrei aggiungere che da molto tempo sono pronto per questo dibattito e sono in possesso di un'ampia documentazione.

Mi rendo tuttavia perfettamente conto che, piuttosto che pregiudicare la soluzione di questo problema sia forse preferibile un breve rinvio. Infatti, trattandosi di un grosso problema che merita un attento esame aderisco alla proposta di rinvio, pregando la V Commissione di esprimere sollecitamente il proprio parere.

TREBBI. Se la memoria non mi tradisce, mi pare di ricordare che in una delle ultime sedute il rappresentante del Governo chiese di rinviare la discussione di queste proposte di legge non tanto perché la materia era complessa, quanto perché il Governo aveva in preparazione un suo disegno di legge relativo a questa materia.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non so a quale Governo ella si riferisca.

PRESIDENTE. Credo di poter dare un chiarimento. Altre volte la discussione di queste proposte di legge è stata rinviata e probabilmente io avrò soggiunto che il Governo stava esaminando la materia al fine di valutare la possibilità di accogliere o meno il contenuto delle proposte stesse. Non ricordo che si sia parlato di un disegno di legge governativo in elaborazione.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È evidente che preliminarmente la Commissione deve rendersi conto del quadro della finanza locale.

BIMA. Ritengo che il richiamo fatto molto autorevolmente dall'onorevole Sottosegretario sia tempestivo, anche se noi come membri della Commissione finanze e tesoro cerchiamo di agevolare tutti i settori. Nel caso specifico io vorrei fare alcune osservazioni per impostare bene questo problema. Qui non si tratta di vedere se le finanze locali possano o non possano sopportare questo gravame, ma bisogna vedere se il cinematografo costituisce ancora un divertimento di lusso, sul quale lo Stato e la finanza locale debbano incidere in modo proporzionato a tale carattere di lusso; oppure se il cinematografo sia affetto da una crisi profonda, rivelata dalla diminuzione degli spettatori, attratti da altri sistemi di divertimento, per cui la tassazione si debba riportare alla realtà.

PRESIDENTE. Questo è merito, mentre noi stiamo discutendo del rinvio.

BIMA. Un'altra osservazione vorrei fare. Mi pare che le rivendicazioni affacciate dagli

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1959

interessati riflettono il disagio delle sale cinematografiche per la concorrenza fatta dalla televisione che in fondo è anch'essa un cinematografo a distanza.

PRESIDENTE. Le ripeto che non stiamo discutendo il merito.

BIMA. Non continuo; ma volevo dare alla Commissione e all'onorevole Sottosegretario qualche elemento di meditazione per risolvere il problema in modo più vasto. Ad ogni modo non ho nessuna difficoltà per associarmi al rinvio.

BOTTONELLI. Quale presentatore di una delle proposte di legge, non posso oppormi alla richiesta di rinvio; però faccio presente che il settore è estremamente preoccupato e che un provvedimento s'impone con urgenza. Quindi, se si addivenisse all'idea del rinvio, il rinvio dovrebbe essere a breve termine.

PRESIDENTE. L'argomento rimane all'ordine del giorno anche per la prossima settimana; quindi, caso mai, bisognerà chiedere un altro rinvio.

BOTTONELLI. Io vorrei pregare il rappresentante del Governo di non proporre ancora la prossima settimana un altro rinvio. Questa questione fu già risolta, sia pure parzialmente, nella passata legislatura, perché la nostra Commissione approvò un provvedimento legislativo che riduceva del 25 per cento l'aliquota dei diritti erariali. Poi lo scioglimento delle Camere fece cadere il provvedimento. Da allora a oggi la situazione del settore si è aggravata. C'è stato anche un inizio di sciopero che poi è stato rinviato, perché si aveva ragione di ritenere che il problema sarebbe stato rapidamente risolto. Teniamo presente che, rinviando ancora, il Senato non potrà prendere in esame prima delle ferie il provvedimento che noi elaboreremo. E ciò significherebbe procrastinare la soluzione del problema almeno fino a ottobre. Si andrà così incontro a gravi difficoltà, perché le categorie interessate, perduta ogni speranza, prenderanno forse le loro decisioni.

Io mi rendo conto delle difficoltà che ha il Governo, però penso che si potrebbe avere una prospettiva di rapida soluzione se frattanto il rappresentante del Governo, il relatore e i presentatori prendessero dei contatti per trovare un punto comune d'accordo.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Secondo il mio parere, questo problema presuppone l'esame approfondito di uno degli aspetti della finanza locale; ma, con tutta la buona volontà, non è possibile fare tale esame in questo scorcio di sessione.

BOTTONELLI. L'articolo 5 della mia proposta di legge eleva l'aliquota di partici-

zione degli enti locali dal 67 al 72 per cento, a parziale rimborso di quello che essi perdono da un'altra parte.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ripeto che il problema ha degli aspetti generali che occorre approfondire ed è difficile pensare che ciò possa essere fatto nella prossima settimana. Occorre andare facilmente alla ripresa dei lavori parlamentari, altrimenti non saremmo aderenti alla realtà delle cose.

NAPOLITANO FRANCESCO. La preoccupazione dell'onorevole Sottosegretario non è tanto relativa ai sessanta miliardi che verranno in meno alle finanze comunali, bensì quella di sostituire questa somma con altre fonti di entrata. Sono d'accordo con l'onorevole Tesauro che la questione vada studiata al più presto, ma anche che non si debbano creare delle illusioni negli interessati, i quali tra l'altro debbono fare anche le previsioni per i loro affari. Credo quindi che il rinvio sia necessario.

PASSONI. Noi siamo d'accordo per il rinvio. Però desidero osservare che il Presidente ha fatto un richiamo a due o tre provvedimenti a proposito dei quali degli organi di stampa hanno messo in risalto le difficoltà di movimento da parte della nostra Commissione. Ora a me pare che non dobbiamo rendere conto alla stampa di quello che stiamo facendo, poiché siamo sicuri di adempiere il nostro dovere. Io credo che un rinvio alla prossima settimana rappresenti soltanto una finzione. Se è necessario, andiamo pure alla ripresa autunnale, purché siamo veramente decisi ad affrontare il problema e ad arrivare ad una soluzione. È vero che non dobbiamo dare illusioni a nessuno, ma è anche vero che di illusioni ne abbiamo già date. Quindi una soluzione chiara e precisa di questo problema si impone.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo sul rinvio?

È stato chiesto da molte parti che si tratti di un rinvio a breve termine, e che si discutano questi provvedimenti prima delle ferie.

BOTTONELLI. Io mi rendo conto della preoccupazione che suscita questa materia. Dev'è però far presente che le proposte di legge in esame contemplano soluzioni diverse: ve ne è una seconda la quale la partecipazione dei comuni al gettito erariale, che era del 67 per cento, sia elevata al 72 per cento. Io mi auguro che il rinvio non debba portarci troppo lontano nel tempo.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario Valsecchi si è riferito alla opportunità di avere un parere dalla V Commissione bilancio. Io ho illustrato i motivi per cui tale Commissione si trova in ritardo nell'esprimere i pareri.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1959

Fra le questioni esaminate dal Comitato di interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione vi è questa: se, una volta approvato il bilancio, ogni riduzione di entrata sia o meno in armonia con l'articolo 81 e conseguentemente implichi o no una corrispettiva riduzione di spesa o una acquisizione di ulteriori entrate, perché è evidente che si viene a ferire l'equilibrio del bilancio. Questo si riferisce anche all'aumento dal 67 al 72 per cento della partecipazione degli enti locali ai diritti erariali.

Ho già detto che questi chiarimenti saranno espressi dal Comitato soltanto dopo le ferie.

Siccome il regolamento pone un termine alla Commissione che deve esprimere il parere (e anzi, secondo una nuova prassi, la mancanza di parere sottintende un parere favorevole), valendomi di questa norma ho incluso i provvedimenti all'ordine del giorno.

In effetti, i provvedimenti all'esame della Commissione si possono distinguere in due categorie: petizione di solidarietà e riduzione di imposte. Questo genere di provvedimenti va considerato nel suo insieme, chiedendoci fino a che punto una politica di questo genere può essere condotta.

Per mio conto, sono d'accordo per il rinvio: questo argomento sarà, comunque, mantenuto all'ordine del giorno la prossima settimana.

Vorrei dire all'onorevole Bottonelli che il Governo in materia non è stato inoperoso: ha studiato la materia, sono in corso trattative. Forse, sono state avanzate delle richieste troppo onerose, per cui non bisogna vedere nell'atteggiamento del Governo una volontà di procrastinare la soluzione del problema, ma solo quella di meglio ponderarlo.

BOTTONELLI. Mi ero permesso di suggerire un eventuale incontro degli organi governativi con i presentatori delle proposte di legge.

PRESIDENTE. Questo non dipende dalla Commissione.

COSSIGA. Associandomi alla proposta di rinvio, desidero richiamare l'attenzione del Governo sulla opportunità che, allorché questi provvedimenti verranno in discussione, la Commissione possa essere informata della situazione di tutto il settore. Non vi è dubbio infatti che il problema degli sgravi agli esercenti non può essere disgiunto dalla considerazione di tutte le categorie che sono interessate al settore del cinema: lavoratori dello spettacolo, imprenditori, noleggiatori. In tal modo si potrebbe vedere il problema in senso unitario, da un punto di vista complessivo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, resta stabilito che l'esame di questa proposta di legge è rinviato alla prossima settimana.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Utilizzazione dei fondi accreditati in contabilità speciali e passaggio di fondi tra funzionari delegati di alcune amministrazioni dello Stato » (1116):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Agevolazioni per il servizio dei piccoli prestiti E.N.P.A.S. » (1312):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Repossi ed altri:

« Esonero dall'imposta di bollo degli atti relativi alla composizione delle controversie individuali di lavoro innanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione » (358):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Audisio, Bei Ciufoli Adele, Bensi, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Cossiga, Curti Aurelio, Faletra, Grilli Giovanni, Longoni, Malfatti, Marotta Michele, Martinelli, Marzotto, Mitterdorfer, Monasterio, Montanari Silvano, Napolitano Francesco, Natali, Negrari, Nicoletto, Passoni, Patrini, Radi, Raffaelli, Russo Vincenzo, Salizzoni, Scarlato, Tantalò, Trebbi, Tripodi, Vicentini, Zugno.

La seduta termina alle 18,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI